

	Numero 106.955 del Repertorio;--Numero 32.506 della Raccolta;	
	ATTO COSTITUTIVO	
	dell'Organizzazione di Volontariato	
	Denominata "Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Cala-	
	bra - Organizzazione di Volontariato" in forma abbreviata,	
	"Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Calabria - ODV"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di agosto,	
	in Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel mio studio, sito al Corso	
	Vittorio Veneto, numero 34;	
	12 agosto 2022	
	Davanti a me, Notaio Rita TRIPODI , con residenza in Sant'Eu-	
	femia d'Aspromonte ed iscritto nel Ruolo del Distretto Nota-	
	rile di Palmi	
	sono comparsi	
	- LUPPINO Carmela , nata a Bagnara Calabria il 30 gennaio 1952,	
	domiciliata in Bagnara Calabria, via Francesco Catalano, nume-	
	ro 1, codice fiscale LPP CML 52A70 A552W la quale interviene	
	al presente atto in qualità Commissario e legale rappresen-	
	tante del costituendo Comitato denominato "Croce Rossa Ita-	
	liana - Comitato di Bagnara Calabria - Organizzazione di Vo-	
	lontariato" in forma abbreviata, "Croce Rossa Italiana - Co-	
	mitato di Bagnara Calabria - ODV"	
	- CARATOZZOLO Carmelo , nato a Scilla il dì 8 settembre 1982,	
	domiciliato in Bagnara Calabria, via Discesa Rosario, numero	
	1	

	38, codice fiscale CRT CML 82P08 I537V, il quale interviene	
	al presente atto in qualità di Socio Volontario della Croce	
	Rossa Italiana;	
	- CACCIOLA Martina , nata a Scilla il 24 marzo 1992, domici-	
	liata in Bagnara Calabria, via Francesco Catalano, numero 1,	
	codice fiscale CCC MTN 92C64 I537F, la quale interviene al	
	presente atto in qualità di Socio Volontario della Croce Ros-	
	sa Italiana;	
	- CACCIOLA Raimondo , nato a Bagnara Calabria il 20 agosto	
	1955, domiciliato in Bagnara Calabria, via Nazionale, numero	
	57, codice fiscale CCC RND 55M20 A552K, il quale interviene	
	al presente atto in qualità di Socio Volontario della Croce	
	Rossa Italiana;	
	- FEDELE Salvatore , nato a Reggio di Calabria il 15 luglio	
	1993, domiciliato in Bagnara Calabria, via Paolotti, numero	
	19, codice fiscale FDL SVT 93L15 H224C, il quale interviene	
	al presente atto in qualità di Socio Volontario della Croce	
	Rossa Italiana;	
	- LIROSI Maria Francesca , nata a Sant'Eufemia d'Aspromonte il	
	18 novembre 1959, domiciliata in Bagnara Calabria, via Roma,	
	numero 20, codice fiscale LRS MFR 59S58 I333C, la quale in-	
	terviene al presente atto in qualità di Socio Volontario del-	
	la Croce Rossa Italiana;	
	- LUPPINO Giuseppina , nata a Bagnara Calabria il 5 febbraio	
	1960, domiciliata in Bagnara Calabria, via Nazionale, numero	
	2	

	57, codice fiscale LPP GPP 60B45 A552X, la quale interviene	
	al presente atto in qualità di Socio Volontario della Croce	
	Rossa Italiana;	
	- NAPPI Guglielmo , nato a Messina il 7 maggio 1953, domici-	
	liato in Bagnara Calabria, via Giovanni XXIII, numero 5, codi-	
	ce fiscale NPP GLL 53E07 F158A, il quale interviene al pre-	
	sente atto in qualità di Socio Volontario della Croce Rossa	
	Italiana.	
	I componenti, cittadini italiani, delle cui identità persona-	
	li io Notaio sono certo , premettono quanto segue:	
	- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 1 bis del	
	decreto di riordino n. 178 del 28 settembre 2012, l'Associa-	
	zione della Croce Rossa Italiana e i suoi Comitati territo-	
	riali hanno assunto disgiunta ed autonoma personalità giuri-	
	dica di diritto privato;	
	- Ai sensi dell'art. 1 bis del predetto D.lgs. 178/2012 sono	
	disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del	
	codice civile, sono iscritti di diritto nella sezione orga-	
	nizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del	
	Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversa-	
	mente disposto dal D.lgs. 178/2012, il D.lgs. 117/2017;	
	- L'Associazione e i Comitati della Croce Rossa Italiana sono	
	iscritti al RUNTS e conseguentemente qualificati come Enti	
	del Terzo Settore, direttamente, dalla legge, D.lgs.	
	178/2012, come altresì ribadito dal Ministero del Lavoro e	
	3	

	delle Politiche sociali con nota prot. n. U 0014899 del	
	13.12.2018;	
	- I Comitati della Croce Rossa Italiana costituiscono il nu-	
	cleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associa-	
	zione medesima di estendere le sue attività statutarie a tut-	
	to il territorio nazionale. Essi, quale base associativa e	
	nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità	
	della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e	
	sotto il coordinamento e la vigilanza della Comitati Regiona-	
	li, in coerenza con le disposizioni di legge e di Statuto;	
	- I Comitati sono soggetti autonomi e sono dotati di autono-	
	mia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche	
	per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro at-	
	tività dalle entrate previste dall'art. 33 del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017, n. 117, nonchè da ogni altra entrata prevista dal-	
	la legge, ex artt. 21.4 del vigente statuto e 3.5 del Regola-	
	mento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle compe-	
	tenze territoriali dell'Associazione della Croce Rossa Ita-	
	liana;	
	- I Comitati, ancorchè abbiano natura associativa privata,	
	sono soggetti giuridici che, per le funzioni di preminente ed	
	oggettivo interesse pubblico che perseguono, per mandato nor-	
	mativo, sono assoggettati al regime speciale di cui al D.lgs.	
	n. 178 del 2012 e al decreto interministeriale del 2014, la	
	cui personalità giuridica è attribuita direttamente dalla	
	4	

	legge, come affermato dal Ministero della Salute con nota	
	prot. n. 0002142-P del 24.03.2015;	
	- Ai Comitati afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana	
	ed operano con propri organi, autonomia organizzativa, ammi-	
	nistrativa, finanziaria ed operativa, ai sensi degli artt. 21	
	del vigente Statuto e 3 del Regolamento sull'istituzione dei	
	nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali dell'Asso-	
	ciatione della Croce Rossa Italiana;	
	- Ai sensi degli artt. 21.3 del vigente Statuto e 3.3 del Re-	
	golamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle	
	competenze territoriali dell'Associazione della Croce Rossa	
	Italiana, i Comitati sono costituiti in un ambito territoria-	
	le omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o	
	più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di	
	modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi,	
	geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tie-	
	ne conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonchè	
	dell'organizzazione politica dello Stato. I Comitati sono de-	
	nominati con l'indicazione del territorio in cui sono costi-	
	tuiti;	
	- Ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 3 e ss. ri-	
	spettivamente del vigente Statuto e del Regolamento sull'i-	
	stituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territo-	
	riali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, l'istitu-	
	zione dei Comitati è disposta dal Consiglio Direttivo Nazio-	
	5	

	nale, su proposta del Comitato Regionale di competenza, sen-	
	tito il Comitato territorialmente competente, previa verifica	
	della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo	
	dei soci, la presenza di adeguate risorse economiche, suffi-	
	cienti a garantire lo svolgimento delle attività;	
	- Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto interministeria-	
	le 16 aprile 2014 e dell'art. 21, commi 14 e 15 dello Statuto	
	dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, da ultimo con	
	delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 70 del 22 giu-	
	gno 2019 è stato approvato lo statuto-tipo dei Comitati CRI	
	(all. A);	
	- Con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 76 del	
	22.07.2022 è stata deliberata l'istituzione del Comitato de-	
	nominato "Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Calabria	
	- Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata,	
	"Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Calabria - ODV"	
	(di seguito anche "Comitato") (all. "B");	
	- Con medesima delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.	
	76 del 22.07.2022 è stato nominato il Volontario CRI, come	
	sopra individuato, quale Commissario del citato Comitato	
	(all. "B");	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del	
	presente atto, i comparenti, come sopra individuati, conven-	
	gono e stipulano quanto segue:	
	ART.1) E' costituito, ai sensi del combinato disposto degli	
	6	

	artt. 1 e 1 bis del D.lgs. 178/2012 e ss.mm.ii. nonché ai	
	sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i ed in conformità a quanto	
	disposto dal vigente Statuto e dal Regolamento sull'istitu-	
	zione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali	
	dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, l'Organizzazio-	
	ne di Volontariato, in forma di Associazione riconosciuta,	
	denominato "Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Cala-	
	bra -Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata,	
	"Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Calabria - ODV"	
	(di seguito anche "Comitato"). Il Comitato ed è iscritta di	
	diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del re-	
	gistro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad es-	
	sa, per quanto non diversamente disposto dal decreto legisla-	
	tivo n. 178/2012, il D.lgs. 117/2017.	
	Il Comitato rispetta ed agisce in conformità ai Sette Princi-	
	pi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Ros-	
	sa e della Mezzaluna Rossa.	
	ART. 2) - L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di	
	Bagnara Calabria all'indirizzo via Filippo Ruggero, snc.	
	Il Comitato potrà istituire, su delibera del Consiglio Diret-	
	tivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della	
	sede all'interno del Comune non comporta la modifica del pre-	
	sente Statuto.	
	Art. 3) Fino alla data in cui sarà tenuta l'assemblea per	
	l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo del Comi-	
	7	

	tato, secondo le modalità di elezione stabilite all'interno	
	del Regolamento elettorale della Croce Rossa Italiana, appro-	
	vato dall'Assemblea Nazionale, così come previsto dall'art.	
	23.2 del vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa	
	Italiana - Organizzazione di Volontariato, il Commissario,	
	come sopra individuato, ai sensi dell'art. 24.3 del vigente	
	Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Orga-	
	nizzazione di Volontariato, svolge le funzioni attribuite al	
	Presidente e al Consiglio Direttivo.	
	ART. 4) - L'Associazione ha durata illimitata.	
	ART. 5) - Fino all'operatività del Registro unico nazionale	
	Terzo settore, nel quale il Comitato sarà iscritto di diritto	
	ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 1 bis del	
	d.lgs. 178/2012, continuano ad applicarsi per l'associazione	
	le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti	
	dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisiti-	
	to dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo set-	
	tore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si	
	intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi	
	dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua	
	iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di vo-	
	lontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di	
	settore.	
	ART. 6) - Il Comitato è retto dalle disposizioni di legge e	
	da quelle contenute nello statuto tipo allegato al presente	
	8	

	atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e so-	
	stanziiale.	
	ART. 7) - Scopi del Comitato sono quelli di cui all'art. 1,	
	comma IV del D.lgs. 28 settembre 2012 n. 178 e ss.mm.ii e	
	quelli indicati nel Titolo II del citato Statuto Tipo. L'As-	
	sociazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento	
	prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguen-	
	ti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Co-	
	dice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati	
	Il Comitato può concorrere all'erogazione di fondi per atti-	
	vità di volontariato, compresi quelli derivanti dalla dona-	
	zione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in mate-	
	ria, nonchè per la protezione civile territoriale.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini-	
	steriale. La loro individuazione sarà successivamente operata	
	da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione	
	della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato.	
	ART. 9) Le spese di questo atto e dipendenti cedono come per	
	legge.	
	9	

	Si chiede l'esenzione delle imposte di registro e di bollo ai	
	sensi dell'art 82 del D.Lgs. 117/2017.	
	Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, avendone	
	esatta conoscenza.	
	Trattamento dei dati personali	
	Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196	
	e del Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR, i componenti dichiara-	
	rano di aver ricevuto l'informativa prevista dalla legge ed	
	espressamente autorizzano me Notaio alla conservazione ed al	
	trattamento dei dati contenuti nel presente atto, al fine di	
	dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adem-	
	pimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in rela-	
	zione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze orga-	
	nizzative, amministrative, contabili e fiscali dello studio.	
	Del presente atto , dattiloscritto sotto la mia direzione	
	su dieci pagine e la undicesima fin qui di tre fogli di car-	
	ta, ho dato lettura , ai componenti i quali, da me interpel-	
	lati, hanno dichiarato di approvarlo perchè conforme alla lo-	
	ro volontà e con me lo sottoscrivono, alle ore venti e minuti	
	cinquantanove.	
	F.to Luppino Carmela;	
	F.to Caratozzolo Carmelo;	
	F.to Cacciola Martina;	
	F.to Fedele Salvatore;	
	F.to Cacciola Raimondo;	
	10	

[illegible]

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N.106.955 E RACC. N.32.506	
	STATUTO	
	TITOLO I - COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI	
	1. COSTITUZIONE	
	1.1 È costituita, ai sensi del decreto legislativo 28 set-	
	tembre 2012, n. 178 e del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117, l'organizzazione di volontariato denominata "Croce	
	Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Calabria - Organizzazione	
	di Volontariato" o, in forma abbreviata, "Croce Rossa Italia-	
	na - Comitato di Bagnara Calabria - ODV", di seguito anche	
	"Comitato", quale articolazione territoriale dell'Associazio-	
	ne della Croce Rossa Italiana, di seguito anche "Croce Rossa	
	Italiana".	
	1.2 Il Comitato è istituito senza limiti di tempo e ha sede	
	in Bagnara Calabria (RC).	
	1.3 Il Comitato ha personalità giuridica di diritto privato,	
	è senza fini di lucro ed è disciplinato dal titolo II del li-	
	bro primo del codice civile.	
	1.4 Il Comitato si dichiara costituito nel rispetto delle	
	norme che regolano la Croce Rossa Italiana, e ne condivide	
	gli obiettivi generali che si impegna a perseguire; assume i	
	compiti di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del de-	
	creto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, riconosce le at-	
	tività ausiliarie delle forze armate e le disposizioni deri-	
	vanti dallo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Ita-	
	1	

	liana. Per Associazione della Croce Rossa Italiana, nel ri-	
	spetto del principio di "Unità", in base al quale nel terri-	
	torio nazionale non vi può essere che una sola Società Nazio-	
	nale di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua	
	azione umanitaria all'intero territorio nazionale, si intende	
	l'insieme dei Comitati dell'Associazione della Croce Rossa I-	
	taliana, comprensiva del Comitato Nazionale, dei Comitati Re-	
	gionali, dei Comitati Provinciali delle province autonome di	
	Trento e di Bolzano, che hanno valenza di Comitato Regionale,	
	dei Comitati.	
	1.5 Il Comitato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto	
	legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è iscritto di diritto	
	nella sezione organizzazioni di volontariato del registro u-	
	nico nazionale del Terzo Settore, applicandosi ad esso e per	
	quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 28	
	settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo Settore (decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo vigente).	
	2. PRINCIPI FONDAMENTALI	
	2.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della	
	Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta o-	
	riginariamente in corpo morale con Regio decreto 7 febbraio	
	1884, n. 1243, e che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del	
	1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repub-	
	blica Italiana è firmataria.	
	2.2 Il Comitato riconosce come vincolanti i principi del di-	
	2	

	ritto internazionale umanitario, le decisioni degli organi	
	statutari del Movimento Internazionale della Croce Rossa e	
	della Mezzaluna Rossa (di seguito "Movimento"), in particola-	
	re delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Mo-	
	vimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Con-	
	siglio di Amministrazione della Federazione Internazionale	
	della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito: "Federazio-	
	ne").	
	2.3 La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce	
	in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento (di se-	
	guito: "Principi Fondamentali"), adottati dalla XX Conferenza	
	Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Con-	
	ferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riporta-	
	ti:	
	a. Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e	
	della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere, senza	
	discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera,	
	sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed	
	alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello	
	di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto	
	dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca,	
	l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;	
	b. Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di	
	nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione poli-	
	tica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze de-	
	3	

	gli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la	
	precedenza ai casi più urgenti;	
	c. Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia	
	di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti	
	in conflitto, né prende parte a controversie di carattere po-	
	litico, razziale, religioso o ideologico;	
	d. Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società	
	Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del	
	loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi pae-	
	si, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro	
	di operare in ogni momento in conformità ai principi del Mo-	
	vimento;	
	e. Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce	
	Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di	
	soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;	
	f. Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola So-	
	cietà della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve	
	essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanii-	
	tarie all'intero territorio nazionale;	
	g. Universalità: il Movimento Internazionale della Croce	
	Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Na-	
	zionali godono di uguale status e condividono uguali respon-	
	sabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.	
	3. STATUS GIURIDICO	
	3.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della	
	4	

	Croce Rossa Italiana, ufficialmente riconosciuta dalla Repub-	
	blica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012,	
	n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza,	
	ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in con-	
	formità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Proto-	
	colli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce	
	Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio	
	italiano tramite i suoi organi e articolazioni territoriali.	
	3.2 Il Comitato subentra in tutti i rapporti attivi e passi-	
	vi al preesistente Comitato di diritto pubblico secondo quan-	
	to disposto dal predetto decreto legislativo 28 settembre	
	2012, n. 178, nonché dal decreto 16 aprile 2014 del Ministro	
	della Salute, come già individuato con atto ricognitivo del	
	Presidente Nazionale.	
	3.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Cro-	
	ce Rossa Italiana:	
	a. è obbligato e si obbliga a supportare l'Associazione	
	della Croce Rossa Italiana e le sue articolazioni territoria-	
	li nell'espletamento dei compiti previsti dal vigente Statuto	
	della stessa nonché dei compiti previsti dall'articolo 1 del	
	decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come vigente;	
	b. gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia	
	tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di	
	agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del	
	Movimento;	
	5	

	c. fa parte della Rete associativa nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore;	
	d. è obbligato e si obbliga al perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica.	
	3.4 Il Comitato è luogo di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione personale e diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, secondo i principi stabiliti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.	
	3.5 Il Comitato è laico ed apartitico, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, sulla gratuità dell'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.	
	3.6 L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Comitato.	
	4. RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL MOVIMENTO	
	4.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, fa parte del Movimento. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha preso nota della fondazione della Croce Rossa Italiana nel 1864.	
	6	

	4.2 La Croce Rossa Italiana è fondatrice della Lega delle	
	Società di Croce Rossa, costituita nel 1919, e ribattezzata	
	dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e della Mezzaluna	
	Rossa e poi Federazione, di cui la Croce Rossa Italiana è	
	membro.	
	4.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Cro-	
	ce Rossa Italiana:	
	a. è vincolato all'osservanza degli obblighi previsti dal-	
	l'articolo 5 della Costituzione della Federazione;	
	b. si impegna a collaborare con le società di Croce Rossa e	
	Mezzaluna Rossa degli altri paesi;	
	c. è obbligato ad adempiere a quanto demandato dalla Con-	
	venzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli Organi della	
	Croce Rossa Internazionale alle società della Croce Rossa e	
	Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente.	
	5. EMBLEMA	
	5.1 Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e	
	dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana	
	ha adottato come proprio la croce rossa su fondo bianco.	
	5.2 Tale emblema, posto all'interno di due cerchi concentri-	
	ci di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta "Con-	
	venzione di Ginevra 22 agosto 1864", e sempre abbinato alla	
	scritta per esteso "Croce Rossa Italiana", ne costituisce il	
	logotipo identificativo.	
	5.3 La Croce Rossa Italiana è l'unica associazione, nell'am-	
	7	

	bito del territorio nazionale ed a prescindere dagli usi pre-	
	visti per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata ad	
	utilizzare l'emblema, come disciplinato e riconosciuto dalle	
	Convenzioni di Ginevra, dai successivi Protocolli aggiuntivi,	
	dallo Statuto nonchè dalle risoluzioni e decisioni degli or-	
	gani del Movimento.	
	5.4 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Cro-	
	ce Rossa Italiana, utilizza il logotipo identificativo a se-	
	guito di formale autorizzazione concessa dal Comitato Nazio-	
	nale della Croce Rossa Italiana e solo ed esclusivamente in	
	conformità al regolamento per l'uso dell'emblema approvato	
	dal Comitato Nazionale stesso, redatto in conformità alle	
	Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi	
	e ai regolamenti vigenti del Movimento. Ogni abuso comporta	
	l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso. Il Comitato,	
	quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana,	
	si impegna a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo	
	ed a veicolare il significato.	
	6. CELEBRAZIONI	
	6.1 Il Comitato, ogni anno ed unitamente a tutte le artico-	
	lazioni della Croce Rossa Italiana, celebra:	
	a. l'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa;	
	b. il 15 giugno, anniversario della fondazione della Croce	
	Rossa Italiana.	
	6.2 Ogni anno la Croce Rossa Italiana, con la tradizionale	
	8	

	fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, celebra	
	il ricordo della nascita dell'Idea di Croce Rossa ed il Comi-	
	tato supporta la fiaccolata secondo i propri mezzi.	
	6.3 A norma dell'articolo 97 del decreto legislativo 15 mar-	
	zo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari della Croce Rossa Italiana	
	celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione	
	della bandiera nazionale.	
	6.4 Il Comitato si impegna a favorire la partecipazione dei	
	volontari agli eventi e alle celebrazioni specificate ai com-	
	mi precedenti.	
	TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI	
	7. OBIETTIVI GENERALI	
	7.1 L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del	
	Comitato è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in	
	maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza,	
	sexso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione po-	
	litica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della	
	dignità umana e di una cultura della non violenza e della pa-	
	ce.	
	7.2 Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel ri-	
	spetto delle direttive, del coordinamento e della vigilanza	
	del Comitato Nazionale e del Comitato Regionale, si propone	
	in particolare di:	
	a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di	
	pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti	
	9	

	dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed	
	in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi in-	
	ternazionali, siano esse civili che militari;	
	b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare	
	le sofferenze;	
	c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causa-	
	ti da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività	
	a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge	
	e dai programmi nazionali o locali;	
	d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in inciden-	
	ti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, ma-	
	lattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo.	
	Il Comitato riconosce esplicitamente il potere di organizza-	
	zione e coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emer-	
	genza e di attivazione nell'ambito del sistema di protezione	
	civile, si impegna a mettere a disposizione le proprie risor-	
	se disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione	
	dei Soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si im-	
	pegna altresì nella stessa misura e con le stesse modalità	
	nei casi di attivazione internazionale della Croce Rossa Ita-	
	liana nell'ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze	
	del Movimento;	
	e. operare nel campo dei servizi alla persona, ed in parti-	
	colare sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle atti-	
	vità che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle	
	10	

	famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere a-	
	zioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità,	
	non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire,	
	eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e	
	familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà	
	sociali, condizioni di non autonomia;	
	f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di	
	cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in	
	generale e di servizio assistenziale o sociale, con partico-	
	lare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di inte-	
	grazione sociale;	
	g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quel-	
	li del diritto internazionale umanitario allo scopo di dif-	
	fondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela	
	dei diritti civili;	
	h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle	
	attività della Croce Rossa;	
	i. assumere, formare ed assegnare il personale, volontario	
	e dipendente, necessario all'adempimento dei propri compiti e	
	delle proprie responsabilità;	
	j. collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce	
	Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei Soci iscritti	
	presso lo stesso Comitato a manifestazioni ed attività di ca-	
	rattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie	
	possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente so-	
	11	

	vraordinati;	
	k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispet-	
	to del diritto internazionale umanitario e proteggere gli em-	
	blemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;	
	l. partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizza-	
	zione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di	
	livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto sta-	
	bilito dai Comitati territorialmente sovraordinati.	
	7.3 Il Comitato ispira la sua attività ai Principi Fondamen-	
	tali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'a-	
	nalisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità	
	del territorio di propria competenza.	
	7.4 L'attività del Comitato è periodicamente verificata e a-	
	dattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vul-	
	nerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle	
	intervenute variazioni di strategia da parte degli organi	
	della Croce Rossa Italiana.	
	7.5 L'azione del Comitato è, in ogni caso, trasparente nei	
	rapporti con i terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle	
	Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli aggiuntivi	
	nonché delle decisioni degli organi statutari del Movimento,	
	in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazio-	
	nale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale	
	e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Interna-	
	zionale	
	12	

	7.6 Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate	
	al principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna	
	e rispettose dei diritti inviolabili della persona.	
	7.7 Il Comitato applica il regolamento sull'organizzazione	
	delle bande, delle fanfare nonchè dei gruppi sportivi della	
	Croce Rossa Italiana.	
	8. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO	
	8.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Cro-	
	ce Rossa Italiana, nell'ambito delle proprie disponibilità di	
	bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l'Associa-	
	zione della Croce Rossa Italiana nell'espletamento dei compi-	
	ti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 set-	
	tembre 2012, n. 178, ed a cooperare lealmente con tutti i	
	suoi livelli territoriali nella buona riuscita degli stessi.	
	8.2 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Asso-	
	ciazione della Croce Rossa Italiana, esercita, nell'ambito	
	del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti del-	
	l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.	
	178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il co-	
	ordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale,	
	in coerenza con le disposizioni di legge, dello Statuto del-	
	l'Associazione della Croce Rossa Italiana nonchè con i rego-	
	lamenti e le linee guida emanate dal Comitato Nazionale	
	C.R.I.:	
	a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per	
	13	

	assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di	
	competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Pro-	
	tolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché	
	il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di	
	protezione civile;	
	b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità	
	a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni in-	
	ternazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sa-	
	nitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occa-	
	sione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo	
	locale, regionale, nazionale e internazionale;	
	c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'iden-	
	tificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonchè ge-	
	stire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli im-	
	migrati ed in particolare dei richiedenti asilo;	
	d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ri-	
	cerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli inter-	
	nati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati	
	e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone	
	scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;	
	e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in I-	
	talia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri,	
	secondo le regole determinate dal Movimento;	
	f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale	
	di protezione civile ai sensi dell'articolo 13 del Codice	
	14	

	della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gen-	
	naio 2018, n. 1;	
	g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa	
	vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione	
	civile e dell'assistenza alla persona;	
	h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in	
	Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli	
	affari esteri e con gli uffici del Ministro per la coopera-	
	zione internazionale e l'integrazione;	
	i. collaborare con i componenti del Movimento in attività	
	di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vul-	
	nerabilità;	
	j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria,	
	così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi	
	internazionali della Croce rossa;	
	k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più	
	giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole	
	di ogni ordine e grado;	
	l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del	
	diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari	
	ai quali si ispira il Movimento;	
	m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e	
	della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra	
	la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i dona-	
	tori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle	
	15	

		norme statutarie;	
	n.	svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della	
		legge 3 aprile 2001, n. 120 e nell'ambito della programmazio-	
		ne regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle	
		regioni, attività di formazione per il personale non sanita-	
		rio e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavi-	
		ta in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certi-	
		ficazioni di idoneità all'uso;	
	o.	svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed	
		in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, atti-	
		vità di formazione professionale, di formazione sociale, sa-	
		nitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre compo-	
		nenti e strutture operative del Servizio nazionale di prote-	
		zione civile.	
	8.3	Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Asso-	
		ciatione della Croce Rossa Italiana, è obbligato a svolgere	
		attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all'e-	
		stero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, at-	
		traverso il Corpo Militare volontario C.R.I. e il Corpo delle	
		Infermiere volontarie C.R.I., secondo le regole determinate	
		dal Movimento e nel rispetto delle leggi vigenti.	
	9.	ACCORDI, OBBLIGAZIONI E ATTIVITÀ DIVERSE	
	9.1	Il Comitato può stringere accordi con altre organizza-	
		zioni, enti, associazioni o organismi nonchè con i poteri	
		pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi	
		16	

	ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione. Tali	
	accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non	
	possono vincolare e/o costringere in nessun modo il Comitato	
	ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa	
	indipendenza ed autonomia.	
	9.2 A norma degli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore,	
	le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,	
	comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono	
	sottoscrivere convenzioni con il Comitato per lo svolgimento	
	di attività o servizi sociali di interesse generale in	
	favore di terzi, nonchè affidare in convenzione in via prioritaria	
	i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza,	
	ivi compresi il servizio di primo soccorso, di emergenza-urgenza	
	118, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati	
	per il Servizio sanitario nazionale.	
	9.3 Il Comitato può altresì svolgere attività di formazione,	
	sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a	
	livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni	
	con gli enti territoriali, le strutture del Servizio sanitario	
	nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.	
	9.4 Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012,	
	n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente	
	articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,	
	comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano	
	convenzioni prioritariamente con il Comitato e l'Associazione.	
	17	

		sito il parere della Consulta Nazionale.	
	10. PROTOCOLLI		
	10.1	Il Comitato Nazionale può sottoscrivere con il Comitato protocolli d'intesa finalizzati all'assolvimento di singole attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti, con definizione dell'eventuale corrispettivo.	
	10.2	Il Comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, può avvalersi della centrale acquisti costituita presso il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.	
	11. TERRITORIALITÀ		
	11.1	Il Comitato, in relazione agli accordi, alle obbligazioni e ai protocolli di cui agli articoli che precedono, nel proprio ambito di competenza si obbliga a:	
	a.	rispettare il principio della competenza territoriale propria e degli altri Comitati della Croce Rossa Italiana;	
	b.	stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti pubblici e privati di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per servizi e attività da svolgere nell'ambito territoriale del Comitato stesso, salvo gli accordi di collaborazione tra più Comitati o l'autorizzazione del Comitato competente o del Comitato territorialmente sovraordinato;	
		19	

	c. collaborare lealmente con gli altri Comitati della Croce	
	Rossa Italiana per la definizione degli accordi di cui al	
	precedente comma.	
	TITOLO III - ORDINAMENTO	
	12. PRINCIPI GENERALI	
	12.1 L'ordinamento del Comitato si ispira al principio di	
	democrazia ed elettività delle cariche associative, nonché ai	
	criteri di efficacia, efficienza ed economicità.	
	12.2 Il Comitato è articolazione della Croce Rossa Ita-	
	liana, che agisce sul territorio. Opera con propri organi,	
	autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed ope-	
	rativa, sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato	
	Regionale competente per territorio e del Comitato Nazionale,	
	in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Sta-	
	tuto.	
	12.3 Il Comitato è il nucleo essenziale della Croce Rossa	
	Italiana e consente alla stessa di estendere la sua missione	
	e le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale.	
	12.4 Al Comitato afferiscono i Soci della Croce Rossa I-	
	taliana.	
	12.5 Il Comitato è costituito in un ambito territoriale	
	omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più	
	municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di mo-	
	deste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi,	
	geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tie-	
	20	

	ne conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché	
	dell'organizzazione politica dello Stato.	
	12.6 Il Comitato è, di norma, denominato con l'indicazio-	
	ne del territorio in cui è costituito.	
	12.7 Il Comitato è soggetto autonomo ed è dotato di auto-	
	nomia patrimoniale, in quanto reperisce le risorse economiche	
	per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività	
	dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo	
	Settore, nonché di ogni altra entrata prevista dalla legge	
	vigente.	
	12.8 L'ambito territoriale del Comitato è costituito dal-	
	l'elencazione dei Comuni di cui all'allegato 1. Il Comitato	
	può istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del	
	territorio di competenza, dandone comunicazione al Comitato	
	Nazionale ed al proprio Comitato Regionale. Tali Sedi sono	
	uffici del Comitato che le ha istituite.	
	12.9 Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci	
	ed al Comitato Regionale con la approvazione di un bilancio	
	annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di	
	ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e	
	le uscite con separata indicazione delle variazioni nel pa-	
	trimonio. Nel rispetto del principio fondamentale di Unità,	
	nonchè del principio di trasparenza dell'azione amministrati-	
	va, il bilancio di esercizio del Comitato è redatto secondo	
	le disposizioni del codice civile, del Codice del Terzo Set-	
	21	

	tore e del regolamento di contabilità della Croce Rossa Ita-	
	liana, approvato dal Comitato Nazionale.	
	13. ADESIONE AL COMITATO	
	13.1 Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire al-	
	la Croce Rossa Italiana e diventarne Soci.	
	13.2 L'adesione ai Principi Fondamentali è condizione per	
	l'iscrizione alla Croce Rossa Italiana. All'atto della loro	
	iscrizione, tutti i Soci manifestano formale adesione ai	
	Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Cro-	
	ce Rossa e della Mezzaluna Rossa e al codice etico della Cro-	
	ce Rossa Italiana.	
	13.3 Il Socio del Comitato è automaticamente Socio del-	
	l'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto del	
	principio fondamentale di Unità in base al quale nel territo-	
	rio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di	
	Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione	
	umanitaria all'interno del territorio.	
	13.4 Non può essere Socio chi in precedenza sia stato ra-	
	diato dalla Croce Rossa Italiana, salvo il provvedimento di	
	cui l'articolo 19.9 del presente Statuto.	
	14. SOCI	
	14.1 I Soci del Comitato e, dunque, della Croce Rossa I-	
	taliana:	
	a. si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, o-	
	norari;	
	22	

	b. all'atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italia-	
	na, manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali e	
	sottoscrivono il Codice Etico;	
	c. consentono al Comitato di individuare i bisogni e di	
	fornire assistenza in maniera imparziale.	
	14.2 I Soci volontari sono persone fisiche, che hanno	
	compiuto i 14 anni di età, svolgono in maniera regolare, con-	
	tinuativa e senza scopo di lucro un'attività di volontariato	
	per la Croce Rossa Italiana, e determinano la politica, la	
	strategia, gli obiettivi nonchè gli organi di governo del Co-	
	mitato. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito	
	della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede	
	locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce	
	altresì l'ammontare della quota associativa annuale. Tale	
	quota associativa è intrasmissibile. È espressamente esclusa	
	l'occasionalità della partecipazione alla vita associativa.	
	Per i minori di età è richiesta l'autorizzazione dei genitori	
	o di chi esercita la tutela legale. Un regolamento, approvato	
	dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina l'organizzazio-	
	ne, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.	
	14.3 I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche	
	che versano un contributo economico a sostegno dell'azione	
	associativa. Essi entrano a far parte dell'Associazione con	
	il versamento del contributo, stabilito a livello nazionale.	
	Fanno parte della categoria dei Soci sostenitori anche coloro	
	23	

		i quali donano il sangue a favore della Croce Rossa Italiana.	
	14.4	I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche	
		che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo	
		oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in	
		maniera determinante al sostentamento dell'Associazione. Com-	
		petente a designare i soci benemeriti è il Consiglio Diretti-	
		vo Nazionale.	
	14.5	I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che	
		si sono distinte per eccezionali meriti in campo umanitario e	
		sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straor-	
		dinari alla Croce Rossa Italiana. Competente a designare i	
		Soci onorari è il Consiglio Direttivo Nazionale.	
	14.6	Rientrano nella categoria dei Soci volontari, di cui	
		al precedente articolo 14.2. gli appartenenti ai seguenti or-	
		ganismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, ausiliari	
		delle Forze Armate, purchè in regola con il versamento delle	
		quote associative e con le normative previste dai rispettivi	
		ordinamenti:	
		a. Corpo militare volontario C.R.I.;	
		b. Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.	
	14.7	Presso il Comitato è istituito in formato digitale	
		il libro Soci, comprensivo di tutte le categorie di cui al	
		presente articolo. Il Presidente del Comitato ne è responsa-	
		bile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne	
		trasmette i contenuti nel rispetto delle norme che discipli-	
		24	

	nano la tutela dei dati personali al Comitato Regionale, dove	
	viene redatto l'elenco Soci consolidato. Il Presidente del	
	Comitato Regionale, provvede, a sua volta, a trasmettere i	
	dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro	
	nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana, che ricompren-	
	de anche il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del	
	Codice del Terzo Settore.	
	15. DIRITTI DEI SOCI	
	15.1 Ciascun Socio nell'esercizio delle sue funzioni ha	
	diritto:	
	a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Ita-	
	liana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui	
	foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;	
	b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e	
	facilmente reperibili;	
	c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero at-	
	traverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.	
	15.2 I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:	
	a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e mate-	
	riali messi a disposizione dal Comitato;	
	b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui	
	foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata	
	con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto	
	salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;	
	c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme	
	25	

	spese, in relazione a missioni preventivamente approvate,	
	nonchè ad ottenere il rimborso delle spese di vitto effettua-	
	te durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto	
	della legge e dei regolamenti vigenti;	
	d. a trasferirsi, con le formalità previste da apposito re-	
	golamento, ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimen-	
	to di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le	
	norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari. Il Comitato,	
	nel rispetto dei Principi fondamentali di Unità ed Universa-	
	lità, ispirandosi alla solidarietà verso gli altri Comitati,	
	si obbliga a consentire l'ammissione fra i propri Soci di un	
	Socio appartenente ad altro Comitato, nei casi previsti dai	
	regolamenti nazionali, su richiesta dell'interessato, con co-	
	municazione al Comitato di provenienza del Socio;	
	e. a trasferirsi, previa comunicazione motivata, tempora-	
	neamente presso altro Comitato;	
	f. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile	
	verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti	
	durante il servizio a norma dell'articolo 18 del Codice del	
	Terzo Settore, nonchè - ove l'Assemblea dei Soci lo deliberi	
	- ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i	
	danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle at-	
	tività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio	
	Direttivo;	
	g. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle	
	26	

	attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato,	
	secondo quanto previsto da un apposito regolamento, nel ri-	
	spetto dalla normativa vigente;	
	h. ad essere formati e preparati in relazione alle attività	
	da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi orga-	
	nizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità	
	a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno.	
	Ogni volontario della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del-	
	le proprie inclinazioni personali, ha il diritto di prendere	
	parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizza-	
	ti, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponi-	
	bilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i	
	progetti attivi nel proprio Comitato o, laddove si rendesse	
	necessario, presso altri Comitati. Il Comitato ha l'obbligo	
	di porre in essere quanto necessario per assicurare l'eserci-	
	zio di tale diritto compatibilmente con le proprie risorse ed	
	i propri fabbisogni formativi;	
	i. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle	
	attività e delle iniziative avviate;	
	j. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e se-	
	greto all'elezione dei membri degli organi statutari.	
	15.3 Sono titolari di elettorato attivo i Soci volontari	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in	
	regola con il versamento della quota associativa annuale.	
	15.4 Sono titolari di elettorato passivo i Soci volontari	
	27	

	iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i	
	versamenti della quota associativa annuale.	
	15.5 Gli appartenenti al Corpo militare volontario della	
	Croce Rossa Italiana acquisiscono i diritti di elettorato at-	
	tivo e passivo conformemente ai commi precedenti ed esclusi-	
	vamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuati-	
	va e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal compe-	
	tente Comitato, previa chiara e dettagliata relazione del	
	Centro di Mobilitazione.	
	15.6 Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana	
	acquisiscono la qualifica di socio ed i diritti di elettorato	
	attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola	
	o al momento del superamento dell'esame relativo al corso di	
	formazione per Volontari C.R.I., se più favorevole, purché in	
	regola con i versamenti della quota associativa annuale.	
	15.7 In ogni caso, salvo quanto previsto dai commi prece-	
	denti, tutti i Soci volontari esercitano i diritti di parola	
	e di voto in Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo	
	24 del Codice del Terzo Settore.	
	15.8 Il percepimento di emolumenti da parte della Croce	
	Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto o-	
	neroso, la sospensione dei diritti elettorali.	
	15.9 L'eventuale elezione ad una carica statutaria di un	
	Socio volontario non in possesso dei requisiti richiesti è	
	nulla.	
	28	

	16. FORMAZIONE	
	16.1 L'azione dei Soci del Comitato presuppone un inter-	
	vento formativo, volto ad assicurare professionalità a qual-	
	siasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La	
	formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servi-	
	zio reso, alla maturazione del volontario ed allo sviluppo	
	della Croce Rossa Italiana.	
	16.2 Il Comitato:	
	a. si impegna a garantire ai Soci lo svolgimento di tali	
	attività formative;	
	b. si impegna, organizza e partecipa all'organizzazione dei	
	corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, ca-	
	ratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle	
	iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli terri-	
	toriali;	
	c. si obbliga, per le proprie attività formative, a seguire	
	le linee guida e/o i regolamenti per le singole attività ema-	
	nati dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.	
	16.3 Il Comitato promuove e favorisce intese con i Comi-	
	tati della Croce Rossa Italiana limitrofi, al fine di promuo-	
	vere comuni attività formative nonché a favorire, laddove ri-	
	chiesto, la partecipazione dei propri istruttori e/o formato-	
	ri per attività organizzate da ogni altro Comitato della Cro-	
	ce Rossa Italiana.	
	16.4 Il Comitato può collaborare all'istituzione dei Cen-	
	29	

	tri di formazione regionali o interregionali o delle Province	
	Autonome di Trento e Bolzano, posti in rete con la Scuola na-	
	zionale della Croce Rossa Italiana, ed il cui regolamento è	
	approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa	
	Italiana.	
	17. DOVERI DEI SOCI	
	17.1 Ciascun Socio del Comitato deve mantenere un compor-	
	tamento corretto e degno della Croce Rossa Italiana. In par-	
	ticolare è tenuto a:	
	a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Interna-	
	zionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli em-	
	blemi e prevenirne gli abusi;	
	b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell'As-	
	sociazione della Croce Rossa Italiana e del Comitato, il co-	
	dice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;	
	c. partecipare ove richiesto alle attività di carattere in-	
	ternazionale, nazionale, regionale o provinciale secondo i	
	regolamenti vigenti e le direttive ottenute;	
	d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in	
	osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi	
	centrali e territoriali della Croce Rossa Italiana;	
	e. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di	
	propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o as-	
	sociazioni di chiara ispirazione politica;	
	f. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce	
	30	

	Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica	
	quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;	
	g. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e	
	nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, a-	
	vendo cura di specificare che le proprie opinioni non coin-	
	volgono il proprio Comitato e l'intera Croce Rossa Italiana,	
	tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari del-	
	le attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a	
	discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;	
	h. versare annualmente la quota associativa entro i termini	
	stabiliti;	
	i. essere iscritto, in qualità di Socio, in un solo Comita-	
	to della Croce Rossa Italiana.	
	17.2 I Soci volontari inoltre, sono tenuti a:	
	a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione,	
	fermezza ed onestà, nonchè operare con imparzialità e rispet-	
	to verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;	
	b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o	
	fatto durante l'attività di servizio;	
	c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le u-	
	niformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di mate-	
	riale appartenente alla Croce Rossa Italiana;	
	d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che	
	perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento	
	Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concor-	
	31	

		renziali a quelle della Croce Rossa Italiana;	
		e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni	
		degli organi statutari.	
		17.3 Se il Socio volontario è designato a ruoli di rap-	
		presentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì te-	
		nuto a:	
		a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere	
		circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere sem-	
		plice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima	
		pubblicità alle relative innovazioni;	
		b. prendere parte attiva all'organismo per la durata previ-	
		sta;	
		c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo	
		stesso;	
		d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi po-	
		sti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo	
		valutazioni e consigli degli altri Soci;	
		e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in cau-	
		sa;	
		f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione	
		delle riunioni;	
		g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esau-	
		stiva di informazioni e documentazioni per favorire la conti-	
		nuità e l'azione efficace di chi subentra.	
		17.4 La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo	
		32	

	quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti vigen-	
	ti, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce	
	Rossa Italiana.	
	18. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO	
	18.1 Ogni Socio può rassegnare le dimissioni per iscritto	
	ed in qualsiasi momento.	
	18.2 I Soci volontari decadono:	
	a. in caso di mancato pagamento della quota associativa an-	
	nuale entro i termini inderogabili stabiliti dal Comitato Na-	
	zionale;	
	b. in caso di inattività, come disciplinata dai regolamenti	
	nazionali vigenti, e ferma la disciplina di cui al Decreto	
	del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e al de-	
	creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.	
	18.3 L'adesione dei Soci sostenitori scade dopo dodici	
	mesi, salvo rinnovo.	
	18.4 Lo status di Socio si perde anche in caso di radia-	
	zione.	
	19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	
	19.1 Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni	
	e/o trasgressioni compiute in servizio, in violazione dei	
	Principi Fondamentali e del Codice Etico, possono essere ap-	
	plicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammo-	
	nizione scritta, della sospensione temporanea per un periodo	
	massimo di sei mesi e della radiazione.	
	33	

	19.2	Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia
		disciplinare in vigore per i Corpi Ausiliari delle Forze Ar-
		mate.
	19.3	Per la disciplina delle fattispecie che comportano
		l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità, i
		ricorsi, il funzionamento del Consiglio Direttivo in sede di-
		sciplinare, il Comitato applica lo Statuto della Croce Rossa
		Italiana ed il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo
		Nazionale.
		20. RICONOSCIMENTI
	20.1	Il Comitato propone al Presidente Nazionale i nomi-
		nativi di Soci o di esterni all'Associazione meritevoli di
		riconoscimenti ed onorificenze, destinati a chi si distingue
		nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazio-
		ne, difesa, diffusione e compimento dei Principi e degli o-
		biettivi di Croce Rossa.
	20.2	Tale proposta è formulata nel rispetto di un regola-
		mento, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che disci-
		plina le modalità per il conferimento dei riconoscimenti.
		21. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
	21.1	Il Comitato riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero
		dei Soci di età compresa fra i quattordici ed i trentuno an-
		ni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori in-
		terculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle co-
		munità e sostenitori dei vulnerabili.
		34

	21.2 Il Comitato riconosce che i Giovani si caratterizza-	
	no per essere il presente della Croce Rossa Italiana, prima	
	ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere	
	comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A	
	tal fine, il Comitato:	
	a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, trami-	
	te il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;	
	b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite	
	la formazione, sia all'interno che all'esterno della Croce	
	Rossa Italiana, a dotare i giovani volontari di adeguati	
	strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo atti-	
	vo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipa-	
	zione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel gover-	
	no della Croce Rossa Italiana.	
	c. garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta	
	della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovani-	
	le nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri	
	rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il	
	Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della	
	Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la	
	strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative del-	
	la gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi	
	rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive	
	Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e defini-	
	zione delle iniziative con e per i giovani.	
	35	

	21.3	Il Comitato applica le indicazioni della Federazione
		costituenti la "Politica della Gioventù".
	21.4	I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono atti-
		vità, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre So-
		cietà Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte
		attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento
		Internazionale.
	21.5	I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto
		del principio di Neutralità, prendono parte al Consiglio Na-
		zionale dei Giovani, di cui sono membri, nonchè agli organi
		di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giova-
		nile a livello nazionale e territoriale.
	21.6	L'azione dei giovani è pienamente integrata all'in-
		terno dei Comitati della Croce Rossa Italiana. Ad ogni livel-
		lo le attività di promozione e sviluppo della gioventù e del-
		la cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi
		dei Comitati della Croce Rossa Italiana e devono rientrare
		nella relativa programmazione.
		22. ORGANI
	22.1	Sono organi del Comitato:
	a.	l'Assemblea dei Soci;
	b.	il Consiglio Direttivo;
	c.	il Presidente;
	d.	il Revisore dei conti;
	e.	l'Organo di controllo, al ricorrere dei presupposti e
		36

	secondo le modalità di cui all'articolo 30 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	23. ASSEMBLEA DEI SOCI	
	23.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci	
	volontari iscritti nel Comitato nel rispetto di quanto previ-	
	sto dall'articolo 14 del presente Statuto.	
	23.2 L'Assemblea dei Soci:	
	a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Diretti-	
	vo, e può sfiduciarli;	
	b. approva le linee generali di sviluppo dell'attività del	
	Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle	
	attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilan-	
	cio di previsione redatto per il raggiungimento di tali o-	
	biettivi, nonchè la relazione annuale delle attività ed il	
	bilancio annuale;	
	c. nomina il revisore dei conti. La relazione del revisore	
	è trasmessa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo,	
	nonchè al Consiglio Direttivo Regionale.	
	23.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte	
	l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual	
	volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci ne faccia	
	richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni	
	siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione è	
	disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine	
	del giorno, affisso all'albo del Comitato almeno quindici	
	37	

	giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta	
	straordinaria deve tenersi entro trenta giorni dalla richie-	
	sta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche	
	al Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Ita-	
	liana.	
	23.4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, ed	
	è validamente costituita in prima convocazione con la presen-	
	za di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qua-	
	lunque sia il numero dei presenti.	
	23.5 L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a	
	maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto	
	preveda una maggioranza diversa.	
	23.6 I Soci devono essere presenti personalmente, salvo	
	delega secondo le modalità previste dall'art. 24.3 del Codice	
	del Terzo Settore.	
	23.7 Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sotto-	
	scritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nomi-	
	nato dall'Assemblea, e trasmesso al Presidente del Comitato	
	Regionale della Croce Rossa Italiana entro i successivi quin-	
	dici giorni.	
	24. CONSIGLIO DIRETTIVO	
	24.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente,	
	che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglie-	
	ri.	
	24.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Comita-	
	38	

	to in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità	
	di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento e-	
	lettorale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In o-	
	gni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi	
	entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Cro-	
	ce Rossa Italiana.	
	24.3 Il Consiglio Direttivo:	
	a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività	
	e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato,	
	in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;	
	b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività	
	e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di pre-	
	visione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi,	
	nonchè la relazione annuale delle attività ed il bilancio an-	
	nuale;	
	c. può nominare un Segretario del Comitato su proposta e	
	indicazione del Presidente, cui affidare i poteri gestionali;	
	d. predispone e approva il budget, il bilancio di previsio-	
	ne annuale con la relativa programmazione per l'anno succes-	
	sivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approva-	
	zione dell'Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attra-	
	verso il Comitato Regionale;	
	e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiun-	
	gere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;	
	f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti	
	39	

	di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la ri-	
	spondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazio-	
	nale e regionale;	
	g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti	
	dalla società civile e scelti per particolari meriti e capa-	
	cità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei	
	componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno	
	diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate	
	e sono iscritte nell'Albo dei Sostenitori. Non può essere co-	
	optato chi riveste una carica politica;	
	h. al verificarsi dei presupposti di legge, nomina l'Organo	
	di controllo di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Set-	
	tore.	
	24.4 Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al	
	suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presiden-	
	te. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza	
	o impedimento del Presidente.	
	24.5 Per la validità delle adunanze del Consiglio Diret-	
	tivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componen-	
	ti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice	
	dei presenti. In caso di parità dei voti del Consiglio, pre-	
	vale il voto del Presidente.	
	24.6 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro an-	
	ni. I membri non possono essere rieletti più di una volta	
	consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per	

	quei Comitati che insistono su un territorio comunale con po-	
	polazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.	
	25. PRESIDENTE	
	25.1 Il Presidente:	
	a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territo-	
	riale del Comitato;	
	b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;	
	c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le	
	autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;	
	d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive	
	gli atti fondamentali e di spesa del Comitato, salvo che non	
	sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può	
	essere attribuito il potere di spesa;	
	e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Re-	
	gionali e Nazionali dell'Associazione della Croce Rossa Ita-	
	liana. Può all'uopo delegare un membro del Consiglio Diretti-	
	vo.	
	25.2 Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza,	
	adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa	
	ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso	
	di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli at-	
	ti adottati decadono.	
	25.3 Il Presidente rimane in carica quattro anni e può	
	essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni ca-	
	so, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia	
	41	

	ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nomi-	
	nato, per oltre otto anni consecutivi. È fatta esclusione per	
	quei Comitati che insistono su un territorio comunale con po-	
	polazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.	
	25.4 Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea	
	dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno	
	di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia,	
	che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato,	
	è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci titolari del	
	diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca	
	la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché	
	l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni	
	attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'As-	
	semblea.	
	26. REVISORE DEI CONTI	
	26.1 Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al	
	registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti	
	previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni, è eletto	
	dai Soci del Comitato alla prima seduta utile dell'Assemblea	
	dei Soci, convocata subito dopo l'elezione dei componenti del	
	Consiglio Direttivo. All'atto della nomina, l'Assemblea de-	
	termina anche il compenso spettante al revisore dei conti.	
	26.2 Il revisore dei conti vigila sulla gestione finan-	
	ziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta delle scrit-	
	ture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e	
	42	

	di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effet-	
	tua verifiche di cassa.	
	26.3 Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto	
	di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	26.4 Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può	
	essere riconfermato una sola volta.	
	27. ORGANO DI CONTROLLO	
	27.1 La nomina dell'Organo di Controllo è necessaria solo	
	al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30, comma 2	
	del Codice del Terzo Settore. In mancanza di tali presupposti	
	le relative funzioni sono esercitate dal revisore dei conti.	
	27.2 L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è	
	nominato dal Consiglio Direttivo del Comitato tra persone do-	
	tate di adeguata professionalità e appartenenti alle catego-	
	rie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice	
	civile. All'atto della nomina il Consiglio Direttivo determi-	
	na anche il compenso spettante all'Organo di Controllo.	
	27.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita ogni	
	altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto.	
	27.4 L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e può	
	essere riconfermato.	
	43	

	28. INCOMPATIBILITÀ	
	28.1 Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto,	
	ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, sono incompatibili:	
	a. tra di loro nonchè con cariche elettive presso un altro	
	Comitato della Croce Rossa Italiana;	
	b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce	
	Rossa Italiana, nonchè dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa	
	Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative,	
	società partecipate);	
	c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società	
	e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghe, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;	
	d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui	
	all'articolo 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto;	
	e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonchè di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali - ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di inca-	
	44	

	richi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazio-	
	nale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e	
	associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce	
	Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'ac-	
	cettazione della candidatura per cariche elettive o della no-	
	mina per tutti gli altri incarichi.	
	28.2 Il diritto di opzione si esercita entro cinque gior-	
	ni dal momento in cui si verifica la situazione di incompati-	
	bilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla ca-	
	rica cui si è stati eletti.	
	28.3 La candidatura ad una delle cariche elettive di cui	
	alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle	
	lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata deca-	
	denza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi	
	comprese quelle di membri del Consiglio Direttivo.	
	29. COMMISSARIAMENTO	
	29.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta	
	del Consiglio Direttivo Regionale, dispone il commissariamen-	
	to del Comitato nei seguenti casi:	
	a. accertate irregolarità nella gestione amministrativa e,	
	precisamente, in materia contabile, di rendicontazione, con-	
	trattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria,	
	di sicurezza sul lavoro;	
	b. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme an-	
	ticipate a qualsiasi titolo;	
	45	

	c. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico	
	di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;	
	d. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 2 del presente Statuto;	
	e. impossibilità di funzionamento.	
	29.2 Il commissariamento può essere disposto per un periodo massimo di mesi sei entro i quali va disposta la convocazione dell'Assemblea e l'elezione degli organi del Comitato.	
	29.3 Il commissariamento del Comitato è altresì disposto:	
	a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;	
	b. a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;	
	c. in caso di accertate violazioni dello Statuto e delle disposizioni normative e regolamentari da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso;	
	d. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;	
	e. nel caso di Comitati il cui Presidente o i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso delegati ai sensi dell'arti-	
	46	

	colo 25, comma 1, lettera e) del presente Statuto siano as-	
	senti per più di due volte nello stesso anno solare alle riu-	
	nioni delle assemblee sovraordinate.	
	29.4 Il commissariamento del Comitato può essere dispo-	
	sto, inoltre, anche su proposta motivata del Consiglio Diret-	
	tivo Regionale, nel caso in cui il bilancio annuale del Comi-	
	tato evidenzi un risultato negativo previa richiesta di rela-	
	zione e relativo piano di rientro al Consiglio Direttivo del	
	Comitato ed al revisore dei conti.	
	29.5 In caso di dimissioni di un Presidente prima della	
	scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è	
	disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria	
	amministrazione delle attività.	
	29.6 Il Commissario del Comitato:	
	a. è un Socio della Croce Rossa Italiana, titolare del di-	
	ritto di elettorato passivo;	
	b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del	
	Presidente Regionale;	
	c. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi o	
	fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determi-	
	nato il commissariamento;	
	d. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del	
	Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
	e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di	
	cui al presente Statuto;	
	47	

	f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato	
	con la stessa procedura con cui è stato nominato.	
	29.7 Con le medesime procedure può essere disposta la no-	
	mina di uno o due Vice Commissari.	
	29.8 Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente artico-	
	lo, qualora si renda necessario un intervento urgente, in	
	conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare	
	un pregiudizio grave e irreparabile, il Presidente Nazionale	
	può disporre, sentito per le vie brevi il Presidente Regiona-	
	le, il commissariamento del Comitato, nominando altresì il	
	Commissario del Comitato. L'atto è sottoposto al Consiglio	
	Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva.	
	30. SCIoglimento	
	30.1 Il Comitato può essere sciolto al ricorrere delle	
	condizioni di cui all'articolo 22, comma 5 del Codice del	
	Terzo Settore o per una delle cause di cui ai commi seguenti.	
	30.2 In particolare lo scioglimento del Comitato può av-	
	venire:	
	a. in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizza-	
	zione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di i-	
	nosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattua-	
	le e di lavoro. Lo scioglimento è disposto dal Consiglio Di-	
	rettivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo	
	Regionale e fatta salva l'eventuale azione di responsabilità;	
	b. in caso di accertata perdita dei requisiti previsti per	
	48	

	l'istituzione. In tal caso lo scioglimento del Comitato è di-	
	sposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta	
	del Comitato Regionale di competenza, previo voto consultivo	
	dell'Assemblea dei Soci del Comitato medesimo, da approvarsi	
	con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Consiglio Diret-	
	tivo Nazionale delibera altresì in merito al trasferimento	
	dei Soci, all'accorpamento del suo territorio ad uno o più	
	Comitati limitrofi, nonchè alla devoluzione del patrimonio;	
	c. per volontà del Comitato medesimo, previa delibera di	
	proposta dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei	
	3/4 dei presenti. La delibera deve essere approvata dal Con-	
	siglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.	
	30.3 In caso di cessazione, estinzione o di scioglimento	
	del Comitato, il patrimonio viene devoluto, dopo la liquida-	
	zione, all'Associazione della Croce Rossa Italiana che ne cu-	
	ra la redistribuzione attraverso il Comitato Regionale di ap-	
	partenenza, preferibilmente tra i Comitati limitrofi e previa	
	intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.	
	30.4 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo	
	Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle dispo-	
	sizioni del presente articolo.	
	31. SOSTITUZIONE	
	31.1 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ri-	
	tardo nell'adozione di atti o nell'attivazione di procedure	
	regolamentari da parte del Comitato, o nel caso in cui la	
	49	

	mancata adozione possa provocare grave danno o nocumento all'	
	immagine ed alle attività della Croce Rossa Italiana, il	
	Presidente territorialmente sovraordinato, previa formale	
	diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci	
	giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il	
	rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.	
	31.2 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ri-	
	tardo nell'adozione di atti o provvedimenti di natura disci-	
	plinare nei confronti dei Soci, il Presidente gerarchicamente	
	sovraordinato previa formale diffida ad adempiere entro il	
	termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni inizia-	
	tiva idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni con-	
	tenute nel presente Statuto e nel Codice disciplinare.	
	32. RAPPORTI CON I COMITATI SOVRAORDINATI	
	32.1 Il Comitato si interfaccia con i Comitati sovraordi-	
	nati e i relativi organi, a cui riconosce i poteri, le prero-	
	gative e le competenze loro attribuite dallo Statuto della	
	Associazione della Croce Rossa Italiana, ivi compresi i pote-	
	ri di accesso, monitoraggio e verifica.	
	32.2 Il Comitato ha diritto di prendere visione degli at-	
	ti del Comitato Nazionale e Regionale che lo riguardano, se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del presente	
	Statuto.	
	33. TRASPARENZA	
	33.1 Il Comitato gestisce i rapporti interni in totale	
	50	

	trasparenza e pubblica gli atti in un albo all'uopo predispo-	
	sto sul sito internet del Comitato medesimo sulla base di	
	criteri omogenei definiti a livello nazionale, o, in assenza,	
	su quello del Comitato Regionale.	
	33.2 Presso il Comitato sono conservati:	
	a. il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;	
	b. il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;	
	c. il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;	
	d. il libro dei verbali del Revisore dei Conti;	
	e. il libro dei verbali dell'Organo di controllo, se nomi-	
	nato;	
	f. il libro Soci di cui al precedente articolo 14, compren-	
	sivo del registro dei Volontari di cui all'articolo 17 del	
	Codice del Terzo Settore.	
	33.3 I suddetti libri sono tenuti in conformità al Codice	
	del Terzo Settore e, comunque, alla normativa vigente; ogni	
	Socio del Comitato ha diritto di prenderne cognizione.	
	33.4 Ogni Socio del Comitato ha diritto di prendere co-	
	gnizione degli atti di spesa e del conto consuntivo del Comi-	
	tato medesimo.	
	33.5 Il Comitato riconosce al Presidente Nazionale, al	
	Presidente Regionale nonchè al Segretario Generale ed al Se-	
	gretario Regionale della Croce Rossa Italiana i medesimi di-	
	ritti di accesso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.	
	Gli stessi possono richiedere copia degli atti del Comitato	
	51	

		ivi elencati.	
	33.6	Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.	
		TITOLO IV - RISORSE	
		34. PERSONALE DIPENDENTE	
	34.1	Il personale dipendente è assunto dal Comitato, nei limiti del necessario, nel rispetto del relativo funzionamento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo quando previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e comunque nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo Settore in ordine al rapporto tra dipendenti e volontari.	
	34.2	Il Comitato adotta per il proprio personale dipendente il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.	
		35. PATRIMONIO ED ENTRATE	
	35.1	Il patrimonio del Comitato è destinato all'assolvimento degli scopi statutari.	
	35.2	Il Comitato reperisce le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, come vigente, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge e dal presente Statuto. Costituiscono entrate del Comitato:	
		52	

	a. le quote associative dei Soci;	
	b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in gene-	
	re;	
	c. i contributi dello Stato, delle regioni di enti o di i-	
	stituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno	
	di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	d. i contributi delle istituzioni dell'Unione europea, de-	
	gli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;	
	e. i proventi delle attività espletate e le entrate deri-	
	vanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f. le provviste previste per le associazioni di volontaria-	
	to e per quelle di promozione sociale;	
	g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;	
	h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finaliz-	
	zate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sotto-	
	scrizioni anche a premi;	
	j. i redditi patrimoniali;	
	k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con	
	aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto	
	l'egida di organismi del Movimento internazionale;	
	l. le altre entrate compatibili con le finalità	
	sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel ri-	
	spetto della legge vigente.	
	53	

	35.3	Il Comitato non accetta donazioni, sponsorizzazioni
		o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie ai
		Principi Fondamentali.
	35.4	Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, il Co-
		mitato acquista, possiede, aliena e amministra qualsiasi bene
		ritenga opportuno per il perseguimento dei fini statutari e
		delle finalità sociali.
	35.5	Il Comitato può costituire e amministrare qualsiasi
		riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una
		delle sue attività.
	35.6	Il Comitato risponde con le proprie risorse economi-
		che dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e
		dei contratti stipulati.
	35.7	I documenti, le determinazioni ed i beni sono archi-
		viati e custoditi, anche in formato digitale consultabile,
		per continuità di documentazione delle attività e per succes-
		sivi fini di ricerca.
	35.8	Il Comitato è tenuto per almeno tre anni alla con-
		servazione della documentazione, con l'indicazione dei sog-
		getti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al
		presente articolo, comma 2, lettere b), c), d), e), nonché,
		per le risorse economiche di cui alla lettera h), della docu-
		mentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate
		alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito impo-
		nibile previste dalla legge.
		54

	35.9 Il materiale storico ed archivistico, compresi i be-	
	ni e l'oggettistica conservati presso il Comitato, gli archi-	
	vi e le strutture museali della Croce Rossa Italiana, già tu-	
	telato ai sensi del vigente Codice dei beni culturali, costi-	
	tuisce patrimonio storico, unico ed inscindibile, della Croce	
	Rossa Italiana e ne forma memoria. Tale materiale è catalo-	
	gato e gestito nel rispetto di uno specifico Regolamento, ap-	
	provato dal Consiglio Direttivo Nazionale.	
	36. ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO	
	36.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	36.2 Il Comitato rispetta i regolamenti emanati dal Comi-	
	tato Nazionale in relazione al regolamento finanziario e con-	
	tabile.	
	36.3 Il Comitato, in ossequio alle disposizioni e per il	
	raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto, si at-	
	tiene all'obbligo di destinare:	
	a. un'aliquota destinata alle operazioni di emergenza;	
	b. un'aliquota destinata alla cooperazione internazionale;	
	c. un'aliquota destinata alla formazione dei propri Soci;	
	d. un'aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato	
	Regionale C.R.I., a fronte di funzioni e servizi prestati	
	verso i Comitati C.R.I.	
	36.4 I proventi delle attività non possono, in nessun ca-	
	so, essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta.	
	55	

	L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore	
	delle attività istituzionali statutariamente previste.	
	36.5 Il Comitato:	
	a. deve conseguire il pareggio di bilancio, dandone atto	
	nel bilancio annuale;	
	b. è dotato di autonomia gestionale, economica, finanziaria	
	e patrimoniale;	
	c. richiede un proprio codice fiscale e può richiedere una	
	propria partita IVA, nel rispetto della legge e del regola-	
	mento di contabilità ed organizzazione, approvato dal Consi-	
	glio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa	
	Italiana;	
	d. risponde delle obbligazioni direttamente assunte e non	
	risponde a nessun titolo, ragione e causa di obbligazioni as-	
	sunte dalle altre strutture territoriali.	
	36.6 A norma del decreto 16 aprile 2014 del Ministro del-	
	la Salute, nei confronti del Comitato non si applicano le di-	
	sposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.?	
	TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	
	37. CONTROVERSIE INTERNE	
	37.1 Le controversie che insorgono, direttamente o indi-	
	rettamente, tra Comitati della Croce Rossa Italiana, tra il	
	Comitato e i Soci, nonché tra i Soci medesimi, inerenti l'in-	
	terpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statu-	
	to, devono preliminarmente essere devolute alla decisione del	
	56	

	Comitato Regionale.	
	37.2 Nel caso non sia possibile individuare una soluzione	
	a tali controversie, o in caso di controversie con lo stesso	
	Comitato Regionale o relative ad ambiti territoriali diversi	
	dalla regione di appartenenza del Comitato, la competenza è	
	attribuita al Comitato Nazionale.	
	37.3 In caso di controversia di carattere giurisdizionale	
	relativa all'applicazione ed interpretazione del presente	
	Statuto, il Foro competente è quello di Roma.	
	38. VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	
	38.1 Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del	
	2 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017, n.	
	289, le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli	
	della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I.	
	di riferimento ai sensi dell'articolo 138 del decreto legi-	
	slativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e	
	senza necessità di altro recepimento, in tutte le articola-	
	zioni dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.	
	39. ADOZIONE E MODIFICHE	
	39.1 Il presente Statuto è conforme allo Statuto-tipo dei	
	Comitati C.R.I. ed è approvato ai sensi dell'articolo 2, com-	
	ma 3 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio	
	Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.14 dello Statuto	
	dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.	
	39.2 Eventuali modifiche o revisioni del presente Statuto	
	57	

[illegible]

B 32506 106955



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Delibera n. 16 del 22 luglio 2022

Oggetto: Costituzione Comitato "Croce Rossa Italiana – Comitato Bagnara Calabria- ODV"

Il giorno 22 luglio 2022, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana- Organizzazione di Volontariato, regolarmente costituito

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.)";

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto l'art. 7 del Regolamento privacy dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 63 del 25 maggio 2018, relativo alla nomina dei Presidenti/Commissari quali Responsabili del trattamento dei dati dei Volontari;

Visto l'art. 59.1 lettera e) del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

Visto l'art. 10 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali;

Acquisita la delibera del Consiglio Direttivo Regionale CRI Calabria n.3 del 06 aprile 2022 ad oggetto la proposta di costituzione del nuovo Comitato "Croce Rossa Italiana – Comitato Bagnara Calabria - ODV";

Vista la documentazione allegata alla richiesta di cui sopra, rispettosa delle norme statutarie e regolamentari vigenti;

Considerato quanto è emerso dalla seduta del Consiglio Direttivo Nazionale

D E L I B E R A

1. La costituzione del Comitato "Croce Rossa Italiana – Comitato Bagnara Calabria- ODV";
2. Il neo Comitato eserciterà l'attività nel Comune di Bagnara Calabria;
3. Di nominare la Vol. CRI Carmela Luppino, quale Commissario del neo Comitato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e fino all'espletamento delle elezioni. Lo svolgimento si intenderà a titolo gratuito;
4. Di autorizzare il neo Comitato all'utilizzo del logotipo identificativo; al rispetto del Regolamento per l'uso dell'emblema approvato dal Comitato Nazionale CRI, redatto in conformità alle Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti vigenti del Movimento; nonché al rispetto del Manuale di comunicazione istituzionale della CRI, come vigente;

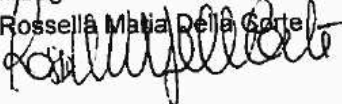
[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Consiglio Direttivo Nazionale.]



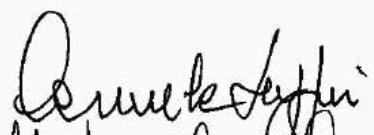
Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

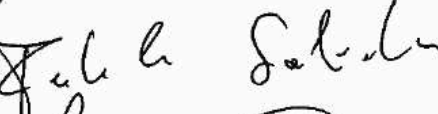
5. Di trasmettere lo Statuto tipo del neo Comitato di "Croce Rossa Italiana - Comitato Bagnara Calabria - ODV" al Presidente del Comitato Regionale CRI Calabria, che sovrintenderà alla costituzione del Comitato per atto pubblico;
6. Di incaricare il Segretario Generale, il Presidente del Comitato Regionale CRI Calabria ed il Commissario del neo Comitato alla predisposizione, ognuno per propria competenza, di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali.

La presente delibera è trasmessa al Comitato Regionale CRI Calabria ed al Segretario Generale, per i seguiti di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte


Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



Carmelo Sciffrì

Martine Sciffrì

Felice Sciffrì

Alfonso Sciffrì


Rostand De Santis








[illegible]